

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 30 settembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Marino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Angela Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera, Zanotti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Angela Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Pre-

stigiaco, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera, Zanotti.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 29 settembre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CENTO: « Modifiche alla disciplina delle società cooperative » (4316).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

« Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità » (4293)
Parere delle Commissioni, I, V e XIV.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere dell'11 settembre 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini

del giorno in Assemblea MOSELLA ed altri n. 9/3904/1 e REALACCI ed altri n. 9/3904/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 maggio 2003, concernenti la qualità delle acque di balneazione e all'impegno assunto in risposta all'interrogazione LOSURDO n. 4/04753, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 14 aprile 2003, concernente la pericolosità dei farmaci contenenti aloe e cascara.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 15 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interrogazione in Commissione CALZOLAIO n. 5/02225, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17 luglio 2003, concernente l'adeguamento di risorse per il Ministero degli affari esteri ed il vice consolato di Newark.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 settembre 2003, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, l'intenzione di concedere alla Associazione argentina « Abuelas de Plaza del Mayo » un contributo per il finanziamento del « Centro di Salute Mentale per il Diritto all'Identità », che ha lo scopo di offrire assistenza terapeutica alle giovani vittime del terrorismo in Argentina (1976-1983), sottratte violentemente in età minorile alla parentela legittima ed inseriti in un'altra, e di restituire loro identità e diritti.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2004 (doc. XIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (280).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 ottobre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Programma di acquisto dell'ex ospedale di Montefalco – Perugia – da parte dell'Inail)

A) Interpellanza

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la programmazione regionale umbra ha avviato da tempo un processo di razionalizzazione della rete ospedaliera;

in tale ambito si è data attuazione ad un impegnativo programma di edilizia sanitaria con contestuale messa a valore del patrimonio esistente, ai fini del cofinanziamento del programma edilizio, ovvero ai fini di una riconversione per scopi ed utilizzo consoni alle nuove esigenze della realtà regionale;

tale processo ha anticipato, per la gran parte, le più recenti elaborazioni in ordine ad una corretta gestione patrimoniale del comparto sanitario, anche ai fini dell'efficienza ed economicità del sistema sanitario regionale;

attraverso una lunga ed attenta procedura di dismissione patrimoniale, confortata da un puntuale controllo da parte degli organi regionali, l'azienda sanitaria locale 3 dell'Umbria ha ceduto onerosamente all'Inail l'ex ospedale di Montefalco, le cui funzioni erano cessate anche in relazione agli atti di programmazione regionale connessi alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

inoltre, la regione Umbria ha autorizzato l'azienda sanitaria locale, proprietaria dell'immobile, a seguito delle disposizioni di legge in materia e di certificazione da parte della regione medesima, alla vendita, avvenuta sulla base di una perizia di congruità del prezzo pattuito, tenuto conto del carattere pubblico del soggetto acquirente Inail e tenuto conto del vincolo di destinazione dell'immobile di cui trattasi a funzioni sanitarie, apposto dalla stessa regione;

il rapporto contrattuale tra Inail e l'azienda sanitaria locale si è perfezionato mediante la consegna dell'immobile e il pagamento del prezzo corrispettivo, condizioni indispensabili per l'avvio della realizzazione da parte dell'Inail del centro riabilitativo per infortunati, da gestire in convenzione con l'azienda sanitaria locale;

il progetto di cui al suddetto accordo prevede la realizzazione di una struttura adibita a servizi di riabilitazione, con specifici compiti in tema di prevenzione e riabilitazione di pazienti infortunati sul lavoro e tecnopatici, nonché, previo accreditamento presso il servizio sanitario regionale, di un presidio aperto al pubblico in grado di soddisfare la domanda locale anche al di fuori dell'ambito Inail, costituendo un'integrazione dell'offerta di servizi di strutture pubbliche in ordine alle patologie osteomuscolari, in via prioritaria, ed anche pneumologiche –:

se abbiano informazioni circa i tempi di realizzazione del programma da parte dell'Inail, sulla base degli impegni assunti, a seguito di appositi decreti ministeriali,

nell'atto di compravendita e nel rapporto convenzionale sottoscritto dalla stessa Inail e dall'azienda sanitaria locale;

se siano a conoscenza di elementi che possano portare l'Inail a non mantenere gli impegni sottoscritti;

in particolare, se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia stato messo in condizioni di conoscere il grave danno economico e patrimoniale che graverebbe sull'Inail, laddove l'istituto medesimo si sottraesse agli impegni contrattualmente assunti.

(2-00650)

« Sereni ».

(26 febbraio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per provvedere alle cure di una giovane affetta da glicogenosi di tipo secondo)

B) Interrogazione

MAGNOLFI e RUZZANTE. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

nel mese di settembre del 2002 il Ministro interrogato si adoperò per procurare ad una bambina napoletana affetta da glicogenosi di tipo II – patologia rara con gravi conseguenze invalidanti, spesso letali e per la quale purtroppo non esiste ancora una specifica terapia – un farmaco sperimentale, prodotto dalla azienda farmaceutica *Genzyme*, che sembra avere effetti positivi proprio su tale tipo di patologia;

la consegna di tale farmaco da parte del Ministro interrogato ebbe una notevole eco e un grande rilievo mediatico e, proprio in quel frangente, l'impegno assunto dal rappresentante del Governo fu quello di attivarsi per promuovere e accelerare non solo la ricerca, ma anche le procedure di sperimentazione su forme rare di malattia;

si ha avuto notizia che una ragazza toscana di diciassette anni, affetta anch'essa da glicogenosi di tipo II e le cui condizioni di salute sono estremamente critiche e sempre più precarie, stia inutilmente tentando di ottenere lo stesso farmaco sperimentale, attraverso ripetute richieste e produzione di documentazione sanitaria, anche per il tramite dell'*equipe* medica che la segue, fatte pervenire sia all'azienda produttrice del farmaco che al ministero della salute, senza ottenere, tuttavia, alcun tipo di risposta;

il diritto alla salute è diritto inviolabile dell'individuo, nonché diritto soggettivo assoluto, costituzionalmente garantito, che deve essere assicurato a ciascuno dei consociati, senza che sia operata alcuna discriminazione nei confronti di coloro i quali sono affetti da rare patologie, come i malati di glicogenosi, che in tutta Italia sono appena ventisei –:

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare una rapida soluzione della vicenda della ragazza toscana, così come quella di coloro che, trovandosi in analoghe gravi situazioni di salute, vivono l'ulteriore penalizzazione della quasi impossibilità dell'accesso alle cure. (3-02504)

(10 luglio 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per disciplinare la produzione di creme solari per bambini)

C) Interrogazione

PERROTTA, DANIELE GALLI e SPINA DIANA. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

come denunciato da una nota dell'*Assoconsum* inviata ad alcuni parlamentari, dall'analisi svolta dall'*Eurochem* ricerche di Padova su dieci creme solari per bambini risulta che la maggior parte di esse non svolgono adeguatamente la loro funzione protettiva, ma piuttosto arrivano a mala pena a garantire metà della protezione per gli Uva indicati in etichetta e

nei confronti dei pericolosi Uvb non consentono neppure una soddisfacente schermatura;

eppure, questi prodotti « antisoletta » dovrebbero avere una funzione fondamentale nella prevenzione di patologie gravi, come il melanoma, e dovrebbero assicurare una protezione, se non totale — cosa che risulta impossibile — almeno sufficiente ad evitare anche un leggero eritema —:

se il Ministro interrogato intenda adottare seri ed urgenti provvedimenti al fine di regolamentare adeguatamente la produzione di questi prodotti, che attualmente sono considerati alla stregua dei « cosmetici » e che, invece, proprio perché destinati a proteggere i bambini dai danni delle radiazioni solari, devono essere sottoposti a controlli scrupolosi, verificandone la protezione reale testata in laboratorio, affinché risponda effettivamente a quella dichiarata sulle etichette delle confezioni. (3-02509)

(10 luglio 2003)

(Sezione 4 – Criteri di nomina dei componenti del Comitato tecnico previsto dalla legge n. 46 del 1982)

D) Interrogazione

ALBONETTI, AMICI e LULLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la ricerca e l'innovazione sono unanimemente riconosciute come i fattori strategici più rilevanti per assicurare competitività al sistema Italia e alle sue imprese;

la legge n. 46 del 1982 costituisce uno degli strumenti principali di intervento per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo delle imprese italiane;

esiste una pluralità di settori industriali, come la chimica, la farmaceutica, l'elettronica, l'auto, la siderurgia e la meccanica in genere, nei quali il nostro Paese

avrebbe un grande bisogno di introdurre elementi di innovazione, pena la perdita di ogni ruolo nella competizione internazionale in settori;

vi è la necessità che chi è chiamato a valutare i progetti presentati dalle imprese e a decidere il sostegno finanziario tramite l'intervento pubblico goda di indipendenza, ma soprattutto di un'elevata preparazione tecnica e scientifica;

proprio per questa ragione, per la gestione della legge n. 46 del 1982, la legge stessa ha previsto la costituzione di un comitato tecnico di cui facciano parte, oltre che rappresentanti dell'amministrazione centrale, anche cinque esperti nominati dal Ministro delle attività produttive fra persone di chiara competenza e qualità;

da sempre, dal momento dell'entrata in vigore della legge nel 1982, i vari Ministri che si sono succeduti hanno sempre ritenuto di individuare di norma nei docenti universitari di chiara fama tali componenti e che, anche da ultimo, il precedente Ministro Letta provvide a nominare quattro docenti universitari ai massimi livelli nei settori della chimica, della meccanica, della matematica applicata e dell'economia d'impresa e vi aggiunse un chiaro esperto di telecomunicazioni proveniente dal settore privato (con decreto del 29 settembre 2000);

il decreto adottato dal Ministro interrogato nel marzo 2000 ha sostituito tutti i componenti esterni, nominando un europarlamentare, un dirigente d'azienda, un insegnante di scuola media superiore, un programmatore informatico e un titolare di assegno di ricerca specialistica in acustica —:

quali criteri abbiano sorretto le scelte del Ministro interrogato;

quale sia la maggiore qualificazione ed esperienza dei nuovi membri rispetto a quelli precedenti;

con quali competenze costoro potranno valutare progetti complessi, delicati

e strategici, nei quali è spesso in gioco il futuro delle imprese richiedenti e soprattutto il futuro del Paese, della sua economia e della modernità del suo apparato industriale;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover rivedere questi criteri di nomina, che possono rivelarsi dannosi anche per l'efficienza del Governo e per la qualità e la bontà delle sue scelte. (3-01898)

(5 febbraio 2003)

(Sezione 5 – Iniziative per l'apertura al traffico di una strada realizzata nel territorio di Balvano – Potenza)

E) Interrogazione

MOLINARI e LETTIERI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Per sapere – premesso che:

in Basilicata, ai sensi della legge n. 219 del 1981, concernente interventi finalizzati alla ricostruzione *post* terremoto 1980, nel territorio di Balvano (Potenza) è stata realizzata un'opera infrastrutturale viaria, che collega il centro abitato con l'area industriale e la strada statale 407 Basentana;

la strada in questione è stata progettata e realizzata al fine di superare l'isolamento che grava sul comprensorio, in relazione al potenziamento delle infrastrutture al servizio del territorio e delle attività produttive ivi localizzate;

attualmente l'unica strada che serve il centro di Balvano si presenta dissestata e caratterizzata da tornanti pericolosi, soprattutto durante i lunghi periodi invernali;

la conclusione dell'opera è stata consentita mediante il suo inserimento tra le opere indicate nella legge n. 266 del 1997, cosiddetta « legge Bersani », e la previsione di stanziamenti finanziari specifici per la sua realizzazione;

la strada risulta terminata. Tuttavia, resta inspiegabilmente chiusa, recando un disagio al territorio –:

quali siano le motivazioni che determinano la mancata apertura dell'importante arteria e quali iniziative intenda attivare, date le competenze attribuite al ministero per le attività produttive per tramite dell'ufficio gestione separata del terremoto 1980, affinché la strada realizzata nel territorio di Balvano venga immediatamente aperta al servizio del comprensorio. (3-01913)

(11 febbraio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER
L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COM-
MERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (3744)**

(A.C. 3744 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3744 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione in merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea.*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3744 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. L'Ordine dei dottori commercialisti e
l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali
sono unificati nell'Ordine dei dottori com-

mercialisti e degli esperti contabili presso
il quale è istituito l'Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole da:
nell'Ordine dei dottori commercialisti fino
alla fine del comma con le seguenti: nel-
l'Ordine dei commercialisti, presso il quale
è istituito l'Albo dei commercialisti.*

1. 1. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.

(A.C. 3744 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con decreto legislativo
da adottare entro tre mesi della data di
entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i
Consigli nazionali dei dottori commercia-
listi e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere

ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

(A.C. 3744 - Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:

a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera *h)*, un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;

b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173;

c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera *b)*;

d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione. È consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;

e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera *d)*, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;

f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'Ordine o Collegio di provenienza;

g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei

nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: proporzionalità e rappresentatività aggiungere le seguenti: e pari opportunità fra donne e uomini.

3. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e l'elettorato passivo per la nomina del presidente.

3. 2. Magnolfi, Mancini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo inoltre la partecipazione delle giovani e dei giovani abilitati.

3. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

3. 4. Magnolfi, Carboni.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nuove competenze aggiungere le seguenti: non esclusive.

3. 5. Mantini.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

***3. 6.** Mantini.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

***3. 7.** Misuraca.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

***3. 14.** Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: del principio di libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad Albi, registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

***3. 15.** Potenza, Ostilio.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da: le prerogative fino alla fine della lettera, con le seguenti: le sole prerogative di natura privatistica attribuite dalla legge a professionisti iscritti a registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

3. 9. Misuraca.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , registri, ruoli, ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

3. 8. Magnolfi, Lucidi, Carboni.

Al comma 1, lettera D), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione.

3. 16. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «esperto contabile» fino alla fine della lettera con le seguenti: «commercialista junior», quest'ultimo attribuito agli iscritti alla sezione B dell'Albo.

3. 11. Magnolfi, Lucidi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 12. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Mancini, Lettieri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e degli esperti contabili.

3. 13. Magnolfi, Carboni, Lucidi.

(A.C. 3744 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa l'adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(A.C. 3744 - Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardare l'autonomia del Registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al Registro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Magnolfi, Lucidi, Carboni.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Misuraca.

Sopprimerlo.

***5. 5.** Pistone, Benvenuto.

Sopprimerlo.

***5. 6.** Potenza, Ostillio.

Al comma 1, dopo la parola: competenze aggiungere la seguente: consultive.

5. 3. Mantini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) mantenere, senza ampliamenti, il regime delle attività professionali soggette a riserva.

5. 4. Mantini.

(A.C. 3744 – Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).

(A.C. 3744 – Sezione 9)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la crescente competizione tra sistemi industriali richiede una sempre maggiore trasparenza nei controlli contabili delle società che operano nel mercato;

ritenuto che l'obiettivo della trasparenza dei controlli contabili presuppone che le società di revisione contabile e certificazione dei bilanci svolgano la loro funzione in una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto ai soggetti controllati;

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché i professionisti collegati a società di revisione contabile non possano prestare attività professionale a favore dei soggetti sottoposti a revisione dalle stesse società.

9/3744/1. Mario Pepe.